

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE (ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241) CUP H75E22000470002

TRA

Regione del Veneto (di seguito solamente "Regione"), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, codice fiscale 02392630279, rappresentata dal dott.______, nella sua qualità di direttore Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Ente;

E

L'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente, di seguito denominato anche "DAFNAE" con sede legale in Via dell'Università 16, 35020 Legnaro (PD), codice fiscale 80006480281, rappresentata da _______, autorizzato alla stipula del presente atto e domiciliato per la Sua carica presso la sede;

PREMESSO CHE

- a. la Regione del Veneto deve promuovere iniziative volte a dare riscontro al Parere Motivato PI 2249/2018 del 15.2.2023 C(2023) 459 final, con il quale la Commissione europea ritiene, sulla base di quanto trasmesso in riscontro alla lettera di messa in mora del 9 novembre 2018 e alla lettera di messa in mora complementare del 3 dicembre 2020, che l'Italia permanga in violazione degli obblighi della Direttiva 91/676/CEE.
- b. Con DGR 837/2023 è stata approvata nell'Allegato A la ricognizione delle misure aggiuntive e delle azioni rafforzate per gli impegni programmati o già in corso di attivazione per l'attuazione della Direttiva Nitrati, ai fini della risoluzione del contenzioso comunitario pendente, aggravato dal Parere Motivato pervenuto.
- c. Nell'estensione della risposta al parere motivato, anche attraverso l'apprezzabile contributo del Dipartimento DAFNAE dell'Università di Padova sono stati affrontati aspetti di rilevanza strettamente scientifica, comprovando la validità delle argomentazioni e delle risposte fornite al MASE e alla Commissione.
- d. La Regione del Veneto può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni prevedendo il solo riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario. Per questo intende avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche di elevata qualificazione a livello nazionale e internazionale messe a disposizione dal DAFNAE, che da diversi anni è impegnato con ricerche, sperimentazioni e divulgazioni sui temi sopra descritti.
- e. La Regione del Veneto e il DAFNAE, concordano di attivare una collaborazione, volta a dare riscontro dell'efficacia delle misure aggiuntive adottate con la DGR 837/2023 anche attraverso la valutazione e la modellizzazione degli effetti attesi, come richiesto da ultimo dalla Commissione;

RICHIAMATO

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che promuove la conclusione di accordi tra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

TUTTO CIÒ PREMESSO,





LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto dell'Accordo

- 1. La Regione e il DAFNAE si impegnano a collaborare per la realizzazione del Programma delle Attività "analisi e studi scientifici a riscontro delle principali criticità conseguenti al Parere Motivato sulla violazione degli obblighi della direttiva nitrati e alla conseguente adozione di misure rafforzate e aggiuntive", di seguito denominato "Programma", come descritto nell'Allegato A della DGR _______ del ______, per le parti di competenza.
- 2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente schema di Accordo, unitamente al Programma delle attività.
- 3. Il DAFNAE dichiara di conoscere il Programma in argomento, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, anche se non materialmente allegato.
- 4. L'aggiornamento del Programma, a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

ART. 2 - Programma attività

- 1. Il DAFNAE si impegna a rispettare la realizzazione delle attività elencate e dettagliate nel Programma.
- La Regione si impegna a collaborare con il DAFNAE sulla base delle attività dettagliate dal Programma.

ART. 3 - Referenti del Programma

- 1. La Regione indica quale proprio responsabile del Programma oggetto della collaborazione il dott._____.
- 2. Il DAFNAE indica quale proprio responsabile del Programma, oggetto della collaborazione, per le parti di competenza, il dott. ______ (Responsabile scientifico).
- 3. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.
- 4. Il Responsabile scientifico del DAFNAE potrà avvalersi, per l'espletamento dell'attività oggetto dell'Accordo, anche della collaborazione di soggetti esterni tramite "espletamento di procedure comparative per l'affidamento di lavoro autonomo" come borse di studio o assegni di ricerca. E' prevista anche la collaborazione scientifica con altri Dipartimenti Universitari (ICEA Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale dell'Università di Padova);

ART. 4 - Obblighi delle parti

- La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni del Programma, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei dati, il collegamento con il settore della produzione. Inoltre, i risultati ottenuti dalla presente collaborazione potranno essere utilizzati per consolidare l'applicazione normativa e gestionale nel territorio agricolo regionale delle misure aggiuntive e del Programma d'Azione nel suo complesso.
- 2. Il DAFNAE si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività indicate nel Programma.
- 3. Entrambe le parti operano e collaborano su tutte le attività di propria competenza previste dal Programma per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti e seguendo il principio della leale collaborazione.

ART. 5 - Durata

- 1. Il presente accordo di collaborazione entra in vigore a decorrere dalla data della sottoscrizione dalle parti e ha durata fino alla presentazione della relazione finale da parte di DAFNAE.
- 2. Le attività previste dal presente accordo dovranno concludersi entro il corrente anno.
- 3. Eventuali proroghe della durata o variazioni del presente Accordo potranno essere concordate tra le parti, previa richiesta scritta e motivata, da inviarsi tramite PEC prima della scadenza del Programma.





ART. 6 – Rimborso delle spese sostenute

- 1. Per la realizzazione delle attività descritte nell'Allegato B alla Dgr_____ i costi complessivi sono individuati in € 225.000,00 di cui € 195.000,00 a carico della Regione, e € 30.000 a carico di DAFNAE.
- L'impegno e contestuale liquidazione della quota regionale avverrà a seguito della sottoscrizione dell'Accordo tra le Parti.
- 3. Ai fini della rendicontazione della spesa, a mero ristoro delle spese attinenti al programma, DAFNAE dovrà presentare alla Regione idonea relazione dettagliata con un'analisi distinta dei costi entro il 31.12.2023, in coerenza con le attività svolte in conformità del "Programma" approvato. In caso di proroghe, la relazione succitata dovrà pervenire entro due mesi dalla scadenza.
- 4. La Regione riconosce al DAFNAE l'importo di cui al punto 1 quale rimborso delle spese sostenute nella realizzazione delle attività indicate dal Programma.
- 5. Preso atto delle finalità istituzionali dell'accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di accordo di cooperazione fra due soggetti pubblici che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72, gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva.
- 6. È prevista la restituzione delle somme erogate dalla Regione del Veneto a cui non sono corrisposte opportune spese da parte di DAFNAE.

ART. 7 - Tracciabilità finanziaria

1. Ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i si dichiara che il DAFNAE e la Regione del Veneto sono per legge inserite nella contabilità speciale in Banca d'Italia, per cui il rimborso avverrà esclusivamente con trasferimento sul conto nr. 0037174 intestato a "Tesoreria Unica dell'Università degli Studi di Padova"-- c/o Banca d'Italia - Sez. Tesoreria Provinciale di Roma, indicando il CUP H75E22000470002.

ART. 8 - Regime dei risultati dell'accordo di collaborazione

- 1. Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito del presente accordo saranno di proprietà di entrambe le parti, e la loro utilizzazione, in caso di risultati non brevettabili, sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione istituzionale.
- 2. I dati grezzi raccolti durante le attività del Programma e gli elaborati intermedi verranno condivisi da DAFNAE e Regione, a fronte del comune interesse per le attività da realizzare in collaborazione, nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
- 3. La Regione e il DAFNAE, potranno pubblicare i risultati derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti istituzionali. Stanti le finalità del "Programma", la pubblicazione e la divulgazione di documenti, di natura preparatoria e/o intermedia, di qualunque tipo inerenti le elaborazioni dei dati raccolti e delle informazioni emerse nel corso delle attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione, dovranno essere previamente concordate tra le parti.
- 4. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo e si impegnano a darne evidenza, anche tramite l'utilizzo dei propri loghi.
- 5. Le parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione del Programma verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra parte non acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo.
- Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna parte anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici accordi





contrattuali.

ART. 9 – Responsabilità

- 1. Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
- 2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività riguardante ila presente Accordo.
- 3. Ciascuna delle Parti garantisce che il proprio personale è tenuto ad assicurare la necessaria disponibilità per il corretto svolgimento delle attività previste dal "Programma".
- 4. Le attività verranno svolte in piena autonomia e nessun rapporto di lavoro subordinato viene instaurato con il presente accordo di collaborazione nei confronti della Regione del Veneto.

Art. 10 – Obblighi di riservatezza

- 1. La Regione e il DAFNAE impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.
- 2. Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) e dal D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

ART. 11 – Trattamento dei dati personali

- 1. La Regione e il DAFNAE in qualità di autonomi titolari del trattamento provvedono, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione di tutti gli oneri connessi al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", dal D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e ss.mm.ii.
- 2. Il DAFNAE si impegna a trattare i dati personali provenienti dalla Regione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.
- 3. La Regione e il DAFNAE si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente Accordo.

ART. 12 - Copertura assicurativa

- 1. La Regione garantisce la copertura assicurativa in caso di infortuni del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente accordo nonché per responsabilità civile verso terzi della Regione del Veneto e dello stesso personale.
- Il DAFNAE garantisce analoga copertura assicurativa in caso di infortuni dei propri dipendenti o
 collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività nonché per
 responsabilità civile verso terzi da DAFNAE e del personale e collaboratori dello stesso.

ART. 13 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

- 1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello del DAFNAE che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del DAFNAE e della Regione, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.
- 2. Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, esclusa la sorveglianza sanitaria.





3. Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale di DAFNAE sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

ART. 14 - Recesso e risoluzione dell'accordo

- 1. Le parti hanno la facoltà di recedere al presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte tramite pec con un preavviso di almeno 30 giorni.
- 2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di attività già eseguita. Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell'Ente le spese già sostenute o impegnate da DAFNAE che dovranno essere comunque riconosciute dalla Regione.

ART. 15 – Legge applicabile e controversie

- 1. Il presente Accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
- 2. Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere durante lo svolgimento dell'attività.
- 3. Nel caso di mancato raggiungimento di un'intesa, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo, presso il Foro di Venezia.

ART. 16 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

- 1. Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
- 2. Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione nel rispetto della normativa vigente. Sarà registrato in caso d'uso.
- 3. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Art. 17 - Comunicazioni

1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

per Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria: indirizzo: Via Torino, 110 - 30172 Mestre – VE; agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it; per DAFNAE: Via dell'Università 16, 35020 Legnaro (PD); dipartimento.dafnae@pec.unipd.it.

| Per REGIONE del VENETO | Per DAFNAE |
|------------------------------------|------------|
| Direzione Agroambiente | |
| Programmazione e Gestione ittica e | |
| faunistico-venatoria | |
| | |

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.



